

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni degli Organi Istituzionali del Comune di Spotorno.
2. Ai fini del presente Regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” o “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari permanenti che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in audio-videoconferenza, in modo simultaneo e in tempo reale, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.
3. Il medesimo Regolamento, si applica anche alle riunioni in cui tutti i componenti degli Organi Istituzionali del Comune, compreso il Sindaco, il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, gli assessori esterni, il Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo, intervengano alle sedute in modalità videoconferenza.
4. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai seguenti criteri:
 - a) pubblicità: le sedute degli Organi Istituzionali sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune di Spotorno o su canale YouTube. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato o segreto secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso la registrazione potrà essere mantenuta in rete per un massimo di sei mesi.
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti degli Organi

Istituzionali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Istituzionale in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta (ove richiesta dalla legge);
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Sindaco/Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

3. Le sedute in modalità videoconferenza si svolgeranno utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, tramite l'impiego di webcam e microfono, con strumenti messi

a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

4. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud), link o, eccezionalmente, tramite fax.

5. In ogni caso, la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute degli Organi Istituzionali viene trasmessa ai componenti nei termini e con le modalità previsti dai Regolamenti in vigore.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari permanenti per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere inviata, a cura del Sindaco o dei Presidenti delle Commissioni consiliari, a tutti i componenti dell'Organo Istituzionale secondo le modalità previste dallo statuto e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. La seduta può avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) solo in videoconferenza, anche senza alcun componente, compreso il Sindaco/Presidente del Consiglio, i Presidenti di commissione e il Segretario comunale, in questo caso la sede si considera virtuale;
- b) in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica presso la sede comunale che mediante collegamento alla piattaforma informatica per la videoconferenza;
- c) la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale del Sindaco/Presidente e del Segretario Comunale o suo Vicario e il Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo e in collegamento mediante videoconferenza con il resto dei componenti.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la seduta si considera svolta convenzionalmente presso il Palazzo Comunale.

3. L'avviso di convocazione degli Organi Istituzionali di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso ad una delle modalità in videoconferenza elencate al comma 2.

4. Al momento della convocazione, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla

videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.

5. Nel caso di seduta in videoconferenza, uno o più componenti del Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari permanenti potranno essere collegati per videoconferenza anche dal Palazzo comunale.

6. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. La partecipazione dei componenti degli Organi Istituzionali del Comune di Spotorno alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

2. Il componente dell'Organo Istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

3. Ciascun partecipante alle sedute degli Organi è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

4. Al fine di garantire il corretto svolgimento della seduta e il rispetto degli obblighi di legge, i partecipanti sono tenuti inoltre a:

- non condividere con soggetti terzi il codice identificativo della seduta telematica, al fine di evitare la partecipazione di soggetti non titolati a farlo;
- non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale limitazione vale anche dopo la seduta;
- garantire che tramite i dispositivi utilizzati non presenzino soggetti non invitati a partecipare, nei casi in cui la seduta sia in forma segreta;
- non trasmettere immagini di altri soggetti - soprattutto minori - durante la seduta, nei casi in cui la seduta sia pubblica e diffusa;
- non acquisire in alcun modo le registrazioni della seduta;
- non trasmettere immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme sul copyright.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta, preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, è accertata da parte del Segretario Comunale nonché al Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti dell'Organo Istituzionale e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti fisicamente in aula sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Per lo svolgimento delle riunioni i componenti degli Organi Istituzionali di cui all'art. 1 comma 2 nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, si avvalgono di accorgimenti tecnici ed idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie e straordinarie come disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dallo Statuto. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Comunale o suo Vicario nonché al Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo Vicario, che attesta la presenza dei componenti degli Organi mediante appello nominale.

4. La seduta del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale o del Presidente in caso di Commissioni, è dichiarata dal Sindaco o dal Presidente delle Commissioni valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. La presentazione dei documenti in seduta può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.
6. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, o dal Presidente nel caso di riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio accompagnata da attivazione della video webcam.
7. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si provvederà mediante utilizzo di specifici applicativi informatici che gestiscano tale modalità di votazione anche da remoto. Qualora questo non sia possibile la seduta degli organi istituzionali si svolgerà in presenza.
8. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Sindaco o al Presidente nel caso di riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo e al Segretario che annoterà l'assenza.
9. Al termine della votazione il Sindaco ne dichiara l'esito (con l'assistenza degli scrutatori quando necessario) che viene verbalizzato dal Segretario comunale.
10. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale o il Presidente in caso di Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo, ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale.
11. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco o del Presidente in caso di Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo, dell'ora di chiusura.
12. Restano ferme tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, non contrastanti con quanto sopra disposto.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute

1. La pubblicità della seduta, qualora non sia esclusa dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è garantita mediante un collegamento simultaneo nelle forme ritenute più idonee e assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento dedicato, in modalità differita con pubblicazione dell'integrale registrazione audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune.

2. La pubblicità delle sedute è sospesa, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi. Il Sindaco/Presidente invita ciascun partecipante a dichiarare sotto la sua responsabilità che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e ad impegnarsi a non effettuare alcuna registrazione. Invito e dichiarazione sono inseriti nel verbale della seduta.

3. Sia i componenti degli Organi Istituzionali che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 9 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.

2. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco o il Presidente nel caso di riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

3. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco o il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la

videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario o del Presidente nel caso di Commissioni, e secondo le modalità sopra indicate.

Art. 11 - Verbale di seduta

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Nel verbale della seduta devono essere inoltre riportate:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- l'esito delle votazioni;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio-video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute dell'Organo Istituzionale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

4. Nel caso in cui la seduta venga riprodotta in streaming (e quindi non vi sia la possibilità di presidiare la divulgazione del filmato che, inevitabilmente, potrà essere visualizzato e riprodotto da chiunque intenda farlo) sarà cura dei Consiglieri comunali di prestare la dovuta attenzione nel corso dei loro interventi affinché le proprie argomentazioni che saranno oggetto di confronto politico e istituzionali siano effettuate nel rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali. E' opportuno che ogni Consigliere si astenga da affermazioni che possano essere lesive della dignità altrui o che possano arrecare pregiudizio a causa di riferimenti personali, sia diretti che indiretti. Ogni consigliere sarà

pertanto personalmente responsabile delle proprie affermazioni senza che il Comune possa essere considerato responsabile in ordine all'eventuale diffusione delle riprese del Consiglio comunale.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali, del Testo Unico degli Enti Locali, dello Statuto, del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nonché di altri Regolamenti comunali.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione.